

Allegato 8 - REGOLAMENTO FORMAZIONE PERMANENTE DEI COUNSELLOR

Approvato dal Consiglio Direttivo del 23/04/2015

PREMESSA

Il presente Regolamento fa espresso riferimento a quanto previsto nell'art. 7 dello Statuto del CNCP Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti – sulla Formazione permanente degli iscritti.

La formazione permanente è un obbligo in capo agli iscritti, che vi aderiscono in applicazione del presente regolamento.

Il Consiglio Direttivo del Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti, di seguito denominato CNCP, considerato che:

- alle Associazioni di Professionisti è affidato il compito di tutelare e garantire il corretto esercizio della professione e di garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti nell'interesse degli utenti e della collettività;
- le Associazioni di Professionisti devono valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle norme deontologiche;
- all'art. D del Codice deontologico del CNCP si prescrive ai counsellor il dovere della competenza e l'obbligo di svolgere attività di aggiornamento e formazione permanente;
- la Legge n. 4 del 14 gennaio 2013 impone alle Associazioni di Professionisti di promuovere, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottando un codice di condotta ai sensi dell'art. 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- la normativa nazionale e comunitaria in tema di professioni richiama la necessità di adeguate conoscenze e di competenze da aggiornare ed arricchire periodicamente;
- la formazione permanente sostiene e migliora le competenze professionali anche promuovendo processi di riflessività critica e di innovazione;
- le Associazioni di Professionisti hanno il compito di vigilare sulla condotta professionale degli associati e stabilire le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice

ha approvato il seguente

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE

Art. 1 – Obiettivi

- rafforzare le competenze tecnico professionali in ordine al lavoro con le persone, i gruppi e la comunità, così come in merito allo studio, alla lettura del disagio sociale e delle metodologie di intervento di counselling;
- favorire l'acquisizione di competenze tecnico-professionali in ordine al ruolo di counsellor in contesti specifici che richiedono un elevato livello di specializzazione;
- promuovere conoscenze multidisciplinari che consentano la comprensione dei contesti di intervento;
- favorire processi di confronto e di integrazione tra professionisti, istituzioni e servizi e con altri attori sociali, individuandone le modalità e le tecniche più efficaci;
- rafforzare competenze nella progettazione degli interventi di counselling secondo gli orientamenti dei modelli teorici di riferimento;
- rafforzare conoscenze e competenze specifiche nella valutazione degli interventi effettuati;

- sviluppare conoscenze e abilità per l'individuazione degli elementi critici incontrati nell'esercizio della propria professione;
- sviluppare le competenze necessarie a trasformare gli elementi critici in risorse professionali;
- promuovere processi di studio e ricerca su modelli innovativi di intervento.

Art. 2 – Formazione professionale permanente

Per *formazione professionale permanente* si intende ogni attività di accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, nonché il loro aggiornamento.

La finalità della formazione professionale permanente è quella di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale nell'interesse dell'utente e della collettività, nonché conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale.

I counsellor iscritti al CNCP hanno l'obbligo di mantenere e aggiornare la propria preparazione professionale.

A tal fine, essi hanno il dovere di partecipare alle attività di formazione professionale permanente disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità indicate.

L'adempimento di tale dovere è condizione per assolvere agli obblighi professionali e deontologici.

Art. 3 – Modalità

L'obbligo di formazione permanente decorre dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di iscrizione del Socio all'Associazione, con facoltà per l'interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di crediti formativi maturati, su base non obbligatoria ma in conformità alle previsioni del presente Regolamento, nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all'Associazione e l'inizio dell'obbligo formativo.

Ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno 60 crediti formativi, che sono attribuiti secondo i criteri indicati nei successivi articoli.

Ogni anno è obbligatorio conseguire almeno 10 crediti e non è possibile conseguirne più di 30. Inoltre, 5 crediti all'anno sono riservati ad eventi organizzati direttamente dal CNCP nazionale o dalle sedi regionali.

I crediti formativi si acquisiscono partecipando a:

- a) eventi organizzati dal CNCP nazionale o dalle sedi regionali
- b) eventi specifici sul counselling, organizzati dai Centri/Istituti i cui programmi formativi sono riconosciuti dal CNCP e tenuti da soci formatori del CNCP o anche singolarmente dai soci formatori del CNCP.
- c) eventi non specifici sul counselling, anche se organizzati dai Centri/Istituti i cui programmi formativi sono riconosciuti dal CNCP, solo se ritenuti utili per i counsellor. (In questo caso il numero dei crediti conseguito sarà la metà.)
- d) eventi organizzati da Centri e formatori che non fanno parte del CNCP, solo previa preventiva validazione della Commissione per la Formazione Permanente (confronta art.4).
- e) supervisione individuale o di gruppo con soci Supervisor del CNCP.
- f) supervisione individuale o di gruppo con specialisti non soci Supervisor del CNCP solo previa autorizzazione della Commissione per la Formazione Permanente.

E' responsabilità del Socio richiedere ed ottenere un attestato di partecipazione all'evento o alla supervisione, in cui sia specificato il numero delle ore effettuate.

Il numero dei crediti per ciascun evento è indicato all'art. 9 del presente Regolamento.

Art. 4 – Validazione dell'attività formativa permanente

La Commissione per la Formazione Permanente del CNCP è preposta alla validazione degli eventi formativi organizzati da Enti e professionisti non afferenti al CNCP che si propongono nel mercato come erogatori di azioni formative per i counsellor professionisti secondo quanto di seguito specificato.

a) Enti e professionisti

A tal fine i professionisti e gli Enti esterni al CNCP dovranno far pervenire alla Commissione per la Formazione Permanente la richiesta di validazione degli eventi formativi utilizzando l'apposito modulo, scaricabile dal sito e pagando la quota prevista per la procedura di €200.

Art. 5 – Attribuzione e verifica dei crediti per la formazione permanente

L'attribuzione dei crediti formativi agli eventi relativi alla formazione permanente avviene secondo le seguenti modalità:

1. Enti afferenti al CNCP e Formatori CNCP

- a) Gli Enti afferenti al CNCP e i formatori CNCP potranno organizzare eventi per la formazione permanente senza chiedere l'autorizzazione alla Commissione per la Formazione Permanente.
- b) Tali eventi dovranno essere o specifici sul counselling o non specifici sul counselling, ma utili per i counsellor in relazione all'argomento trattato.
- c) L'Ente afferente e i formatori del CNCP attribuiranno autonomamente i crediti formativi sulla base dello schema dei crediti formativi contenuto nell'art. 9 del presente Regolamento.
- d) Gli Enti afferenti al CNCP che organizzano tali eventi dovranno rilasciare ai partecipanti un attestato di partecipazione in cui venga specificato il numero di ore.
- e) Integra l'assolvimento degli obblighi di formazione professionale permanente anche lo svolgimento delle attività di seguito indicate, nel numero specificato nell'art.9:
 - I. Attività didattica, di formazione, supervisione e tutoraggio documentati svolti presso scuole di counseling afferenti al CNCP.
 - II. Partecipazione documentata ad attività associative del CNCP

2. Enti non afferenti al CNCP e i formatori non afferenti al CNCP

Gli Enti e i formatori non afferenti al CNCP dovranno fare richiesta di attribuzione di crediti per eventi organizzati, alla Commissione per la Formazione permanente.

Tali richieste verranno vagliate due volte l'anno e verranno considerate le richieste pervenute entro i mesi di giugno e novembre.

Non saranno presi in considerazione ulteriori eventi organizzati durante l'anno da Scuole e formatori non afferenti al CNCP.

La Commissione, svolge un'attività di controllo, anche a campione, e allo scopo può chiedere all'iscritto, alle scuole ed ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi, chiarimenti e documentazione integrativa.

Art. 6 – Pubblicazione degli eventi sul sito internet del CNCP

E' possibile la pubblicazione degli eventi relativi alla formazione permanente nel sito Internet del CNCP, solo se specifici alla formazione sul counselling, per consentire la loro più vasta diffusione e conoscenza, anche al fine di permettere una più ampia partecipazione.

Gli eventi promossi da formatori ed enti afferenti al CNCP possono essere segnalati per la pubblicazione direttamente all'Ufficio Stampa del CNCP che è incaricato dell'inserimento delle informazioni sul sito.

Art.7 – Esoneri

Il socio è esonerato dalla formazione permanente nei seguenti casi:

- a) Gravidanza, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
- b) grave malattia o infortunio o documentate problematiche personali;
- c) interruzione per un periodo non inferiore a un anno dell'attività professionale di counsellor;
- d) trasferimento del socio all'estero;
- e) disabilità

L'esonero dovuto ad impedimento può essere accordato limitatamente al periodo di durata dell'impedimento stesso.

La Commissione per la Formazione Permanente, inoltre, attribuirà una riduzione od esonero degli obblighi per i soci che invieranno documentazione relativa a stati di invalidità/disabilità. E' facoltà della Commissione decidere in che misura.

All'esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio proporzionalmente alla durata dell'esonero, al suo contenuto ed alle sue modalità, se parziale.

Inoltre, i soci che frequentano corsi di formazione per il passaggio di qualifica sono esonerati dai crediti formativi per il periodo del corso, tranne per i 5 crediti annuali riservati ad eventi organizzati direttamente dal CNCP nazionale o dalle sedi regionali.

Art.8 - Adempimenti degli iscritti e inosservanza dell'obbligo formativo

- a) I soci che si iscrivono all'associazione CNCP in modo autonomo hanno l'obbligo di inviare alla Commissione per la Formazione Permanente, entro il mese di febbraio di ogni anno una autocertificazione in cui sono specificati gli eventi a cui hanno partecipato ed i crediti conseguiti nel corso dell'anno precedente.
- b) I soci che si iscrivono all'associazione CNCP tramite le rispettive scuole di appartenenza hanno l'obbligo di consegnare alla scuola una autocertificazione relativa ai crediti formativi conseguiti nel corso dell'anno precedente come da regolamento.

La mancata consegna dell'autocertificazione impedisce l'iscrizione del socio.

Art. 9 – Criteri per l'assegnazione dei crediti formativi

- Congresso/Convegno Nazionale/Internazionale in tema di Counselling di almeno 2 giorni: crediti 12
- Seminari specifici sul Counselling di 1 giorno (almeno otto ore) con Formatore CNCP: crediti 5
- Seminari specifici sul Counselling di 1 giorno (almeno otto ore) con Formatore non CNCP: crediti 3,5
- Seminari specifici sul Counselling di 1/2 giornata (almeno quattro ore) con Formatore CNCP: crediti 3
- Seminari specifici sul Counselling di 1/2 giornata (almeno quattro ore) con Formatore non CNCP: crediti 1,75
- Eventi formativi specifici sul Counselling inferiori a mezza giornata o superiori a una giornata: crediti 0,50 a ora per ogni ora inferiore alla mezza giornata o successiva alla giornata piena.

I Congressi/Convegni, i seminari e tutti gli altri eventi formativi non specifici sul Counselling, ma su argomenti ritenuti utili per i Counsellor, riceveranno metà numero di crediti.

- Supervisione di gruppo (attiva e passiva) con Supervisorì del CNCP: crediti 0,75 a ora
- Supervisione individuale (attiva e passiva) con Supervisorì del CNCP: crediti 1,50 a ora
- Supervisione di gruppo con altri specialisti non Supervisorì CNCP: crediti 0,50 a ora
- Supervisione individuale con altri specialisti non Supervisorì CNCP: crediti 1 a ora

Per ogni anno, almeno 5 crediti devono essere conseguiti con la partecipazione a convegni o seminari organizzati dal CNCP nazionale o dalle sedi regionali (15 crediti ogni triennio).

Per ogni anno è obbligatorio conseguire almeno 10 crediti e non è possibile conseguirne più di 30.

Complessivamente il socio deve conseguire almeno 60 crediti ogni tre anni a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di iscrizione.

Lo stesso numero di crediti formativi, secondo lo schema precedente, viene attribuito ai relatori degli eventi dei congressi e convegni, chi svolge attività didattica, supervisorì e tutor.

Sono attribuiti crediti 0,50 a ora per lo svolgimento delle attività associativa del CNCP.

Art. 10 – Entrata in vigore e disciplina transitoria

- a) Il presente regolamento è approvato dal Consiglio direttivo il 23 aprile 2015 entra in vigore il 15 maggio 2015. Il primo triennio di applicazione degli obblighi formativi è il 2015/17.
- b) I crediti maturati nel 2013/14 vengono considerati validi ai fini del triennio 2015/17.